REGOLAMENTO (CEE) N. 1254/88 DELLA COMMISSIONE

del 6 maggio 1988

che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili alle camicie, T-shirts e articoli affini, a maglia, della categoria di prodotti n. 4 (numero d'ordine 40.0040), originari dell'Indonesia beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3783/87 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3783/87 del Consiglio, del 3 dicembre 1987, riguardante la questione delle preferenze tariffarie generalizzate aperte per l'anno 1988 per i prodotti tessili originari di paesi in via di sviluppo (1), in particolare l'articolo 4,

considerando che in virtù dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 3783/87, il beneficio del regime tariffario preferenziale è concesso, per ciascuna categoria di prodotti che formano oggetto, negli allegati I e II del regolamento (CEE) n. 3782/87 del Consiglio (2), di massimali individuali entro il limite dei volumi fissati nella colonna 7 degli allegati I o II a fianco di taluni o di ciascuno dei territori d'origine indicati nella colonna 5 degli stessi allegati ; che ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 3783/87, la riscossione dei dazi doganali può essere ripristinata in qualsiasi momento all'importazione dei prodotti in questione non appena raggiunti, a livello comunitario, detti massimali individuali ;

considerando che, per le camicie, t-shirts e articoli affini della categoria di prodotti n. 4 (numero d'ordine 40.0040), il massimale è fissato a 960 000 pezzi ; che alla data del 1° maggio 1988 le importazioni nella Comunità dei suddetti prodotti, originari dell'Indonesia beneficiara della preferenze tariffarie, hanno raggiunto, per imputazione, il massimale in questione ;

considerando che occorre ripristinare i dazi doganali per i prodotti in questione, nel riguardi dell'Indonesia,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

A partire dal 10 maggio 1988 la riscossione dei dazi doganali, sospensi in virtù del regolamento (CEE) n. 3782/87, è ripristinata all'importazione nella Comunità del seguenti prodotti originari dell'Indonesia :

Numero d'ordine	Categoria	Codice NC	Descrizione
40.0040	4 (1 000 pezzi)	6105 10 00 6105 20 10 6105 20 90 6105 90 10 6109 10 00 6109 90 10 6109 90 30 6110 20 10 6110 30 10	Camicie, camicette, t-shirts, magliette a collo alto (esclusi quelli di lana o di peli fini), camiciole e articoli affini, a maglia

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore, il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 maggio 1988.

Per la Commissione

COCKFIELD

Vicepresidente

(1) GU n. L 367 del 28. 12. 1987, pag. 58.
(2) GU n. L 367 del 28. 12. 1987, pag. 1.